

COMUNE DI SAN GEMINI

PROV. DI TERNI

=o=o=o=

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione
n. 11 del 03.05.1999

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui :

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte ;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n.1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni ;
- al D.P.R. 10 settembre 1990,n.285 recante : "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ; il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale
2. I servizi di polizia mortuaria vengono gestiti in economia e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinati con il regolamento di cui all'art.51 della L. 8.6.1990 n.142.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune , mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico : scale mobili per accedere a cellette, a loculi ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4

Organizzazione dei servizi cimiteriali

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.), con le procedure di cui all'art.51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990,n.285.

Art. 5

Obblighi del custode del cimitero

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990,n.285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico :

- a) una copia del presente regolamento ;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6

Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 7

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, epigrafi, ecc.)

Art. 8

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art.23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990,n. 285 ne darà notizia alla Polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9

Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.).

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10

Ricevimento dei cadaveri

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art.50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 :

- a) cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica ;
- b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 11

Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il giorno feriale utile.

Art. 12

Orario di apertura del cimitero al pubblico

L'orario di apertura del Cimitero al pubblico è il seguente :

Gennaio – Febbraio	8,00 - 17,00
Marzo – Ottobre	7,30 - 19,30
Novembre – Dicembre	8,00 - 17,00

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Il segnale di chiusura del cimitero viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto, a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 13

Divieti di ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri è vietato l'ingresso :

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte ;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero ;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco ;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14

Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare :

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare ;
- b) introdurre armi, cani o altri animali ;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fuori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi ;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti dagli appositi contenitori o spazi ;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione ;

- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri ;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta ; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero ;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura ;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari ;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero ;
- k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 15

Riti religiosi all'interno dei cimiteri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16

Inumazioni e Tumulazioni Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 17

Inumazioni e tumulazioni – Termini

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (USL), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo 3 giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 18

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana ; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei locali e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Art. 19

Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei locali, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salma di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 20

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private :

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 21

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

E' fatto divieto di installare manufatti per copritomba e altro materiale di arredo al di fuori di quello fornito dal Comune. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 10.9.1990 n.285.

Art. 22

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VIII del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n.285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D. P. R. 10.9.1990 n.285.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 23

Esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 24

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo : dal 1° Ottobre al 30 Aprile.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 25

Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 26

Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazioni sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 27

Incenerimento dei materiali

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'art.85, comma 2, del D. P. R. 10 settembre 1990, n.285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.L. 05.02.1997, n.22.

Art. 28

Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n.285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Art. 29

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le inumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è effettuata con spese a carico dei richiedenti.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono effettuate con spese a carico dei richiedenti. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R. D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 30

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

CAPO VII

CREMAZIONE

Art. 31

Crematorio

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 32

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art.79, 1° comma, del D. P. R. 10.9.1990, n.285, e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

CAPO VIII

SEPOLTURE PRIVATE

Art.33

1. Il Comune può concedere a privati ed ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D. P. R. 10/9/1990

Art.34

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D. P. R. 10.9.1990 n.285.

La durata è fissata :

in 99 anni per i manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività :

in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali

in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per uguale periodo di tempo dietro il pagamento di un corrispettivo stabilito dal Comune .

CAPO IX

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE NEL CIVICO CIMITERO

Art. 35

Tipologie

Le costruzioni potranno essere realizzate con nicchie poste sotto il piano del pavimento di calpestio ed al di sopra dello stesso. Nel sottosuolo potranno essere previste un massimo di 5 (cinque) nicchie per lato e in elevazione 5 (cinque) nicchie per lato laddove le dimensioni lo consentano. Le nicchie dovranno avere le dimensioni previste dall'art.22 del presente regolamento.

Le cappelle dovranno avere un'altezza massima di m. 4.10 da computare dal piano di calpestio del pavimento all'intradosso del soffitto, ove previsto, oppure all'imposta interna della copertura qualora questa sia realizzata a vista.

Art. 36

Struttura, distacchi

La struttura portante delle cappelle dovrà essere realizzata nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 76 e 77 del D. P. R. 10.09.1990 n. 285 (Reg.to polizia mortuaria) . Le parti fuori terra delle murature dovranno essere realizzate nel rispetto dei distacchi stabiliti dall' Amministrazione Comunale – Per la realizzazione di tali opere dovranno essere usati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a salvaguardare le opere comunali esistenti.

In particolare considerato che gli scavi degli interrati possono avvenire a ridosso di muri esistenti, i concessionari delle aree, sono tenuti ad adottare le dovute cautele necessarie a garantire la stabilità dei muri stessi restando l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 37

Copertura e smaltimento acque piovane

La copertura delle cappelle dovrà essere eseguita preferibilmente con tetto a due falde e con pendenza verso i due fronti laterali, con manto di copertura in tegole di cotto di tipo "portoghese": Potranno essere presi in esame altri tipi di copertura purché ritenuti idonei tanto ai fini tecnici quanto ai fini ambientali.

Lo smaltimento delle acque piovane dovrà avvenire con canale di gronda e calatoi in rame confluenti nelle fognature esistenti.

Art. 38

Rivestimenti e dimensioni accesso cappella

I rivestimenti esterni e la loro eventuale coloritura, gli infissi, le scritte e qualsiasi altro elemento di arredo esterno, dovranno essere ispirati a motivi di semplicità e sobrietà ed essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dell' Ufficio Tecnico Comunale.

L'apertura per l'accesso alla cappella dovrà avere una larghezza minima di cm. 80 e una altezza minima di cm. 270.

Le dimensioni minime della botola per l'accesso alla nicchia interrata saranno di cm. 70 x 80.

CAPO X

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 39

Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

Art. 40

Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito nel cimitero senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 29.

Art. 41

Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per le occupazioni del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 42

Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 43

Opere private - vigilanza - collaudo

L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nel cimitero.

CAPO XI

NORME FINALI

Art. 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 45

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della legge 27 dicembre 1985,n.816,sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di polizia municipale.

Art. 46

Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili :

il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte ;

il Regio decreto 9 luglio 1939,n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni ;

il D.P.R. 10 settembre 1990,n.285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" ; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 47

Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 48

Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383, dell'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n.1265 e della legge 24 novembre 1981, n.689.